Unione Generale dei Commercianti
della Provincia di Messina

98122 Messina - Via G. Bruno n. 1 (Palazzo Camera di Commercio) Tel. 090.675524 p.b.x - FAX 090.714477 - C/C Postale n. 12449989 - Cod. Fisc. 80005350832
E-mail: messina@confcommercio.it

Messina 07 ottobre 2008
prot. 757

INAIL SEDE DI MESSINA
08.10.2008 10:54
PERVENUTO

Spett.le
Ispettorato Provinciale del Lavoro
via U. Bassi, 116
98123 Messina

Spett.le
Ufficio Provinciale del Lavoro
via Dogali
98123 Messina

Spett.le
I.N.P.S.
Direzione Provinciale
via Vittorio Emanuele, 100
98122 Messina

Spett.le
I.N.A.I.L.
via Garibaldi, 122
98122 Messina

- 8 OTT. 2008

08 OTT 2008

Oggetto : Accordo Sindacale del 30/09/2008

Anche a nome delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dei settori Commercio e Turismo, firmatarie dell'Accordo di cui all'oggetto, alleghiamo copia di Vostra pertinenza dell'Accordo Sindacale valido per la Provincia di Messina, per il relativo deposito.

Tanto per opportuna documentazione e si porgono distinti saluti.

Unione Generale del Commercianti Via G. Bruno, 1 MESSINA

Il Presidente
Rag. Antonino Messina

INAIL
SEDE DI MESSINA
08 10 2008 10 54
PERVENUTO

CONTRATTO INTEGRATIVO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI

Addì 30 settembre '08 presso la sede dell'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina

Tra

L'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina, rappresentata dal Presidente Sig. **Antonino Messina** e dal Vicepresidente Sig. **Giordano Aurelio** e dal Direttore Sig. **Roberto Corona**

E

La Fisascat – Cisl rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Pancrazio Di Leo**
La Uiltucs - Uil rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Eliseo Gullotti**

Premesso che

- In data 10 dicembre 2007 è stato siglato l'Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Messina Terziario Distribuzione Servizi, che è parte integrante del seguente contratto;

Considerata

La necessità di:

- dare attuazione al CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 18 luglio 2008, nel quale si demandano alla contrattazione di 2° livello le modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del DLgs 66/2003 e altro,

stipulano

il seguente Accordo Aggiuntivo che integra l'Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Messina per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Art.1

Composizione delle controversie e costituzione della Commissione Provinciale Territoriale di Conciliazione. *(Accordo del 28 luglio 2005)*

Le parti confermano l'avvenuta costituzione della Commissione ai sensi delle norme previste dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal

DLgs n°80 del 31.03.1999 e dal DLgs. n°387 del 29.10.1998, per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con i seguenti scopi e relative procedure:

a. ***Procedure:*** secondo le modalità previste dal C.C.N.L. 18 luglio 2008.

b. ***Scopi:*** dirimere, prima di iniziare l'azione giudiziaria, tutte le controversie individuali o plurime relative alla applicazione del CCNL, del presente Contratto Provinciale e di altri accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL del settore terziario, distribuzione, servizi;

c. ***Procedure:*** secondo le modalità previste dal C.C.N.L. 18 luglio 2008.

Art.2
(Collegio Arbitrale)

Qualora il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma la facoltà di adire all'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, costituito da una Commissione che opererà nel contesto dell'Ente Bilaterale e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L.

La Commissione sarà istituita in breve termine.

Art.3
(Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP))

Le parti, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni dettate dall'art.20 contenute nel DLgs.626/94 e successive modifiche e all'accordo interconfederale sottoscritto in sede nazionale in data 19 novembre 1996, applicativo del decreto sopracitato, e considerato che con l'istituzione di un Organismo paritetico per la provincia di Messina si vuole proporre, quale servizio alle aziende, ed a beneficio della crescita del settore del Terziario e del Turismo, riconoscendo inoltre nella creazione del rappresentante territoriale per la sicurezza una logica nei rapporti tra le parti e nello spirito della Legge, convengono di costituire all'interno dell'Ente Bilaterale di Messina un'apposita sezione denominata "Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro".

Per quanto attiene alla attuazione ed attivazione di detto organismo le parti definiranno uno specifico Accordo con le previsioni istitutive e regolamentari; sempreché nel frattempo, non pervengano diverse pattuizioni sulla medesima materia.

INAIL
SEDE DI MESSINA
PERVENUTO

Art.4
(Lavoro domenicale e festivo)

Fatto salvo quanto già previsto all'art. 5 del Accordo Integrativo Territoriale del 10 dicembre 2007.
Le parti confermano che il trattamento economico per le prestazioni lavorative straordinarie e festive fornite da tutti i lavoratori nelle domeniche e festività risulti per tutte le tipologie contrattuali esistenti pari:

1. alla maggiorazione del 50% per tutte le ore prestate nelle giornate domenicale e festivo, per un numero di prestazioni comprese tra 1 e 18 domeniche o festive lavorate;

2. alla maggiorazione del 60% per tutte le ore prestate nelle giornate domenicale e festivo, per un numero di prestazioni eccedenti al punto 2. e superiore a 19 domeniche o festive lavorate;

Viene inoltre convenuto che la giornata compensativa di riposo della domenica lavorata deve essere usufruita entro il mercoledì della settimana seguente.
Nel caso del festivo lavorato, viene concordato di fare usufruire una giornata compensativa di riposo entro i successivi tre giorni.

Art.5
(Certificazione dei contratti)

Le parti istituiscono presso l'EBT di Messina la Commissione Paritetica per le certificazioni di cui agli artt. 75 e seguenti del DLgs 276/03.
Entro l'anno in corso le parti si impegnano a definire i procedimenti di buona pratica e di certificazione di cui all'art. 78 del DLgs 276/03

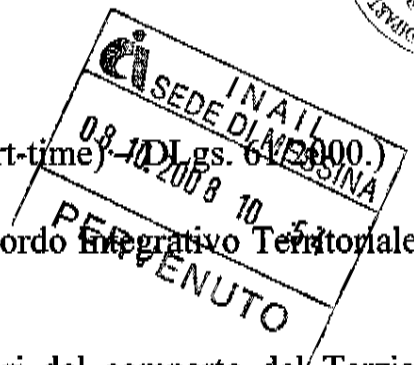
Art.6
(Banca dati dei Lavoratori del Commercio)

Fatto salvo quanto già previsto all'art. 13 del Accordo Integrativo Territoriale del 10 dicembre 2007.

Ai sensi di quanto previsto all'art.13 dell'Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Messina, i datori di lavoro, nel caso di nuove assunzioni, attingeranno dall'albo costituito presso l'Ente Bilaterale del Terziario, almeno il 35% della forza lavoro da assumere.

Si da incarico all'EBT di promuovere tutte le azioni necessarie per il miglior funzionamento della banca dati utilizzando le strutture eventualmente già esistenti presso le OO.SS. e fare una maggiore pubblicità di tale albo.





Art. 7
(Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) - D.Lgs. 61/2000.)

Fatto salvo quanto già previsto all'art. 10 del Accordo Integrativo Territoriale del 10 dicembre 2007.

Le parti, in relazione alle caratteristiche peculiari del comparto del Terziario pur tenendo nel debito conto i limiti minimi di durata del contratto a tempo parziale come stabiliti al punto 2 lettere a) – b) dell'art.69 del vigente C.C.N.L. Terziario del 18 luglio 2008, ritengono comunque opportuno in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative ridotte, identificare superiori limiti minimi nell'ambito di un assetto organizzativo.

Pertanto

- In deroga all'art.69 del CCNL, comma 2 lettera "A", l'orario di lavoro settimanale minimo è di 24 ore;

- In deroga all'art.69 del CCNL, comma 2 lettera "B", l'orario di lavoro mensile minimo è di 104 ore;

- Il personale a tempo parziale, impiegato in azienda, non può superare il 10% del personale ordinario (F.T.) in servizio;

Diversi accordi in deroga potranno essere stipulati tra i soggetti firmatari del presente accordo.

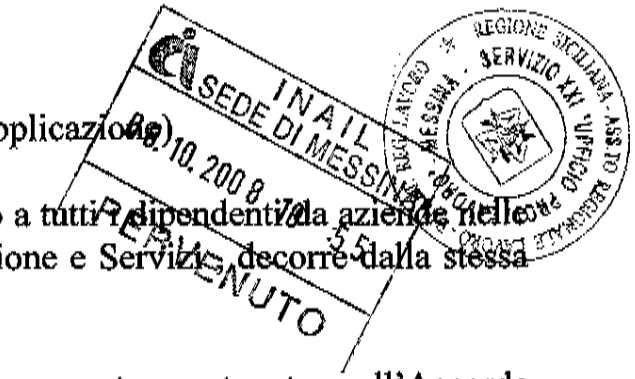


La giornata lavorativa minima è di 4 ore continuative.

Art.8
(Contratti a tempo determinato)

Fatto salvo quanto già previsto all'art. 11 del Accordo Integrativo Territoriale del 10 dicembre 2007.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà garantito per almeno 90 giornate e massimo per 180 giorni, ciò è necessario per conseguire il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione. Per quanto non modificato si conferma quanto previsto nell'accordo precedente.



Art.9
(Decorrenza - Durata - Applicazione)

Il presente accordo territoriale, che verrà applicato a tutti i dipendenti da aziende nelle quali si applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, decorre dalla stessa data della stipula e scadrà il 31.12.2012.

Per le parti non modificate rimane in vigore quanto contenuto nell'Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Messina Terziario Distribuzione Servizi del 10 dicembre 2007, di cui il presente accordo diventa parte integrante.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali s'impegnano a incontrarsi per eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie.

Le parti si impegnano ad avviare le trattative per il rinnovo del presente contratto, entro il 30.06.2012.

Il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, e costituisce condizione necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.

La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata, sottoscritta dalle parti stipulanti il CCNL con particolare riferimento a:
- orario di lavoro,
- accesso ai servizi dell'Ente Bilaterale del Terziario,
- rilascio della relativa certificazione liberatoria,
- il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione degli apprendisti,

è condizione pregiudiziale, e la sua applicazione si rende obbligatoria anche in presenza di contrattazione aziendale.

Le parti s'impegnano, anche attraverso l'E.B.T. della Provincia di Messina, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto, allo scopo di farlo conoscere ai rispettivi rappresentati.

Copia della presente integrazione contrattuale sarà depositata presso la direzione provinciale dell'Ispettorato del Lavoro e presso gli istituti provinciali di INPS e INAIL, nonché presso la Regione Sicilia, la Provincia di Messina, il Comune di Messina, il CNEL e l'Ente Bilaterale del Terziario Nazionale

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio Messina

Fisascat – Cisl Messina

UilTucs – Uil Messina

INAIL SEDE DI MESSINA 08.10.2008 10 55 PERVENUTO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Sede: **Messina**

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i.)

Protocollo : **INPS.4800.08/10/2008.0121075**

Data di arrivo : **08/10/2008**

Mittente : **UNIONE GENERALE DEI COMEMRCIANTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**

Oggetto : **accordo sindacale del 30 9 2008**

Classificazione : **AZIENDE.AZIENDE CON DIPENDENTI.Varie**

Responsabile del procedimento/provvedimento : **CRUPI MARIAGABRIELLA (Aziende 1)**

Documentazione allegata : -

Enti di Patronato o sogg. interessati : -

Data : **Mercoledi, 8 Ottobre 2008**

Per ricevuta